



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 02/12/2025, n. 2233: Offerte anormalmente basse. Verifica dell'anomalia. E' possibile discostarsi dalle tabelle ministeriali sul costo medio del personale perché l'inderogabilità riguarda solo il trattamento normativo e salariale dei CCNL.

Con la sentenza in rassegna, la I sezione del T.A.R. per il Veneto si è pronunciata sulla possibilità e sui limiti, per la Stazione Appaltante negli atti di gara e per l'operatore economico in sede di offerta, di discostarsi dalle tabelle ministeriali concernenti il costo della manodopera.

La complessa vicenda giudiziaria trae origine dall'impugnazione, in un pregresso giudizio, da parte dell'impresa seconda classificata, del provvedimento di aggiudicazione in favore di altro operatore economico, in ragione della mancata applicazione, da parte di quest'ultimo, del CCNL di settore. Nello specifico, la ricorrente deduceva, in quella sede, che il costo della manodopera indicato dall'operatore economico, pur avendo superato il vaglio della Stazione appaltante in sede di sub procedimento di verifica dell'anomalia, non sarebbe stato congruo, a causa dell'omessa applicazione dei costi per il personale, come ricalcolati a seguito del rinnovo del CCNL di categoria, applicabile *ratione temporis* alla gara oggetto di gravame. Il T.A.R. Veneto, ritenendo fondata la censura, annullava



l'aggiudicazione, ordinando alla Stazione Appaltante la riedizione della gara a partire dalla verifica di congruità.

In esecuzione di questa prima sentenza, quindi, la Stazione Appaltante attivava il sub procedimento di verifica dell'anomalia, in esito al quale aggiudicava nuovamente la gara in favore dell'operatore economico che in origine era risultato aggiudicatario della gara, ritenendo la sua offerta congrua e sostenibile. La seconda classificata impugnava anche la nuova aggiudicazione, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 110, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, vale a dire, del divieto di presentare *“giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”*.

Il Collegio, nell'accogliere il ricorso, ha chiarito, conformemente alla giurisprudenza formatasi sul punto, che i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, non assumono valore di parametro assoluto e inderogabile, ma svolgono una funzione indicativa, per cui sussiste la possibilità per l'operatore economico di discostarsene, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, purché sia dimostrata una efficiente organizzazione aziendale che consenta la migliore distribuzione delle risorse, senza ledere i diritti dei lavoratori. L'indicazione separata dei costi della manodopera serve, infatti, non a impedire degli scostamenti dalle tabelle ministeriali, ma a consentire alla Stazione Appaltante di verificare immediatamente l'osservanza delle tutele salariali dei lavoratori. Pertanto, il mancato rispetto dei valori tabellari non costituisce una causa automatica di esclusione dalla gara, dal momento che, come visto, l'impresa può dimostrare, in sede di verifica di anomalia dell'offerta, di essersi dotata di una particolare organizzazione aziendale idonea a sostenere gli scostamenti.

Tuttavia, la Sezione, in applicazione dell'art. 110, comma 4, lett.a), del D.lgs. n. 36/2023, ha anche precisato che la possibilità di derogare motivatamente alle tabelle ministeriali sul costo del personale, non può spingersi fino a oltrepassare, in diminuzione, il minimo salariale, in ragione dell'espresso divieto legislativo, insuperabile anche nel caso di dimostrazione della più efficiente organizzazione aziendale.

[Consulta la sentenza](#)